



COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA
E PER LA DISCIPLINA
DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE E LORO
DIFFUSIONE**

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.
3. Col presente regolamento viene inoltre disciplinato il servizio di ripresa audio-video e trasmissione su *internet* tramite pagina *web* effettuato direttamente dal Comune anche per il tramite di soggetti all'uopo autorizzati, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.
4. Le riprese audiovisive potranno essere diffuse in diretta *streaming* attraverso il sito istituzionale del Comune, al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale, preordinata al massimo coinvolgimento e partecipazione democratica alla vita politico-amministrativa dell'ente.
5. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge, statuto e regolamento riguardanti la tutela del diritto alla riservatezza e il diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

Art.2
Adunanze in videoconferenza da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o del Segretario comunale o suo sostituto le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto.
2. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale rientrano nelle prerogative del Presidente del Consiglio/Sindaco, previa eventuale consultazione della conferenza dei capigruppo.
3. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale o del suo vicario.

Art. 3
Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la garanzia della segretezza delle sedute, ove necessario;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4
Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio comunale/Sindaco convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale attivato dall'Ente oppure fornito da ogni Consigliere comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale ed eventualmente il vice Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).

Art. 5
Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6
Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale (o da suo sostituto), mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7
Svolgimento delle sedute

1. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di "sede virtuale", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale/Sindaco secondo le prescrizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

3. Lo stesso Presidente/Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente/Sindaco può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 30 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso il Presidente/Sindaco può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 15 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente/Sindaco si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
6. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno può essere presentato mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili (cartelle) sulla piattaforma informatica. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima o dopo l'apertura dei lavori del Consiglio comunale.
7. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 8
Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

Art. 9
Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente/Sindaco invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente/Sindaco, attivando la propria videocamera ed il microfono, che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 10
Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente/Sindaco pone in votazione lo stesso.
2. Il voto può essere espresso:

- a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) per alzata di mano, che sia ben visibile al Segretario comunale ed agli altri membri del Consiglio;
 - c) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - d) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente/Sindaco, con l'assistenza del Segretario, proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
 4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente/Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente/Sindaco può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Art. 11
Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12
Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente/Sindaco, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti ed è conservata agli atti del Comune per la durata prevista dalle norme in vigore, con sistemi di autenticazione e di conservazione del file come da normativa vigente.
4. Il segretario comunale, se lo ritiene opportuno, può comunque riportare sinteticamente gli interventi effettuati dai Consiglieri comunali.

Art. 13
Sedute delle commissioni consiliari e capigruppo

1. Il Presidente della Commissione consiliare o della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio comunale.
2. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui al precedente articolo 12.

Art. 14

Modalità della registrazione delle sedute

1. Onde garantire il giusto contemperamento della finalità di partecipazione e pubblicità dell'attività consiliare con la tutela del diritto alla riservatezza, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei componenti del Consiglio Comunale e degli eventuali relatori sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Al fine di divulgare e diffondere immagini e informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le telecamere preposte alle riprese dei lavori del Consiglio Comunale sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale. Eventuali riprese del pubblico in sala devono essere effettuate in modo da dare una visione d'insieme, evitando di rendere riconoscibili i singoli volti.
3. Per evitare l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o, più in generale, dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
4. Il Sindaco, nell'ambito delle competenze a lui riconosciute dall'art. 39 del D.Lgs. 267/00 quale Presidente dell'organo consiliare, ha il potere/dovere di limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto della discussione, ed eventualmente far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di effettuazione delle stesse arrechino pregiudizio o disturbo al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 15

Informazione e protezione dei dati personali

1. Il Presidente/Sindaco, prima di dare avvio ai lavori ed alle relative riprese, ha l'obbligo di:
 - fornire informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere preordinate alla trasmissione delle immagini,
 - invitare i Consiglieri, gli assessori nonché eventuali altri soggetti che debbano prender parte alla discussione, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le cautele necessarie a dare attuazione all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso principio di stretta necessità.
2. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (ex sensibili), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente/Sindaco deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico con diretta streaming o videoripresa da remoto.
3. Al fine di una maggior conoscenza da parte del pubblico che nella sala esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala consiliare.
4. Salvo diversa e motivata disposizione del Sindaco, la ripresa audio-video dei lavori di ciascuna seduta del consiglio comunale dovrà essere integrale, evitando tagli e salti di registrazione che possano compromettere l'obiettività del dibattito; pertanto gli interventi di ciascun consigliere comunale o di chiunque partecipi alla discussione, dovranno essere ripresi integralmente, in modo chiaro, senza commenti fuori campo.

Art. 16

Pubblicità delle sedute e pubblicazione delle riprese

1. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione

della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale del Comune, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione, salvo i casi di seduta segreta.

2. La pubblicazione delle riprese sia “on line” che secondo l’eventuale modalità “archivio”, saranno visionabili sul sito istituzionale del Comune di San Zeno Naviglio.
3. Le sedute resteranno disponibili sul sito per un periodo di quindici giorni a far data da ciascuna seduta consiliare.
4. Decorso il termine suddetto le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti in materia di accesso agli atti, tutela della riservatezza e archivio informatico.
5. La pubblicità delle sedute può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
6. All’atto del collegamento in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario comunale, su richiesta del Presidente/Segretario i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta

Art. 17

Titolare del trattamento dei dati rilevati con le riprese

1. Nel rispetto generale della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati, il Comune di San Zeno Naviglio è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.
2. Il gestore privato di cui eventualmente il Comune si avvale per le riprese e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

Art. 18

Riprese e trasmissioni adunanze consiliari da parte di terzi

1. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall’Ente che dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa senza nessuna limitazione, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive o via internet delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale ove eventualmente operanti in seduta pubblica, dovranno conseguire autorizzazione dal Presidente/Sindaco, con contestuale informativa al Consiglio Comunale.
2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, comunicando al Presidente/Sindaco, i seguenti dati chiaramente evidenziati – modalità delle riprese – finalità perseguite – modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita) – titolare responsabile del trattamento dei dati.
3. L’autorizzazione, anche in forma verbale, comporta l’obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. Il Presidente raccolta la domanda, rilascia al richiedente l’autorizzazione ad effettuare le riprese, anche per le vie brevi, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego motivato in qualsiasi forma.
5. Le domande dovranno essere presentate almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell’Ufficio Segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, l’autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente/Sindaco.

Art. 19
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, le norme in materia di accesso, nonché i regolamenti comunali vigenti nelle relative materie, ivi compreso, per la parte attinente, quello relativo al funzionamento del Consiglio Comunale.